

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 29 APRILE 2019

Si è tenuta a Novi Ligure presso la sede del SEA Novese via Don Sturzo 8, (c/o Parrocchia S. Cuore) alle ore 11,00 del 29 aprile 2019 l'Assemblea straordinaria dei soci 2019 con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione modifica dello Statuto secondo le indicazioni imposte dalla riforma del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea la Presidente M. Paola Tripoli che incarica la segretaria Giulia Menchetti di verificare in numero dei presenti.

Sono presenti di persona o per delega i seguenti soci: Ass. Diabetici Torino2000, AVULSS Torino Crocetta, AVULSS Chivasso, CAV e Casa di Accoglienza di Biella, CAV Santena, CAV Pinerolo, CAV V. Sesia Torino, CAV Casale Monferrato, MpV e Casa Accoglienza Benazzo di Casale M.to, Orizzonti di Vita Torino, Orizzonti di Vita Valbormida, SEA Torino, SEA Alta Val Tanaro, SEA Novi Ligure, Tempo Amico di Ceva

Constatata la presenza di 15 soci su 17 la Presidente apre i lavori dell'Assemblea alle ore 11,00 e per l'esame del punto 2 dell'OdG Approvazione modifica dello Statuto secondo le indicazioni imposte dalla riforma del Terzo.

La presidente al fine di procedere alla lettura del testo evidenzia alcuni aspetti inquietanti previsti dalla riforma, che snaturano l'identità ed i valori del volontariato:

- a) Il riconoscimento dello status del volontario singolo lo trasforma non solo in gregario e suddito dell'ente che lo coinvolge, ma costituisce uno sconcertante deprezzamento del volontariato organizzato, la forza dell'agire in gruppo, il ruolo di interlocutore e di protagonista del sociale e coscienza critica della politica.
- b) l'ammissione dei rimborsi forfettari autocertificati, che minano il principio identitario di gratuità del volontariato e si prestano a forme di pagamento in nero
- c) l'illegale l'annullamento del diritto dell'associazione di decidere a chi devolvere in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo scegliendo altre ETS e addirittura la Fondazione Italia Sociale, con un rischio oggettivo di arbitrarietà e un conflitto di interessi

Si passa quindi ad esaminare il nuovo testo dello Statuto in particolare quegli articoli, commi e passaggi che sono imposti dalla legge di riforma. Dopo vivace discussione si concorda di far emergere nel nuovo Statuto gli elementi di continuità con l'identità, i valori, gli ideali e la specificità del volontariato associato e di Orizzonti di Vita Piemonte e di rispettare alla lettera le indicazioni obbligatorie.

Il testo viene approvato all'unanimità il testo approvato.

Si dà mandato alla Presidente di procedere agli adempimenti previsti per legge di deposito e registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate, l'invio del testo all'Ufficio competente della Regione Piemonte. Si delega inoltre la Presidente di apportare esclusivamente correzioni tecniche che si rendessero necessarie.

- 2) Varie ed eventuali

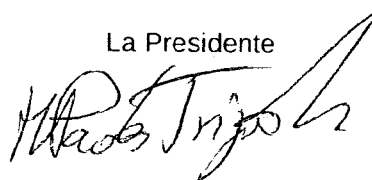
Non essendoci null'altro da deliberare la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,45.

29 aprile 2019

La Segretaria



La Presidente



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato provincia di Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.18

Art.2 Scopi e finalità

L'Organizzazione di Volontariato ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE. è apartitica, di ispirazione cristiana, a struttura democratica e senza scopo di lucro, si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si prefigge lo scopo di :

- a) promuovere, valorizzare e tutelare la intangibile dignità della persona umana, nelle diverse età con iniziative e servizi, rivolti alla persona in situazione di fragilità per malattia, solitudine, povertà, disagio
- b) sostenere la donna e la famiglia nel progetto di una nuova vita, promuovendo la cultura della vita e sostenendo l'accoglienza con interventi di supporto e di accompagnamento della gravidanza e della maternità
- c) sostenere la famiglia allungata dai nonni ai nipoti per favorire il dialogo tra generazioni la valorizzazione dell'esperienza umana e sociale di chi è entrato nella longevità
- d) promuovere la cultura della dono di sé e di prossimità come espressione di cittadinanza responsabile con particolare attenzione ai giovani, agli educatori, ai formatori ed animatori, al mondo della scuola
- e) progettare risposte innovative in campo socio-assistenziale e sanitario attraverso sperimentazioni di rete interassociativa ed intersettoriale per promuovere una domiciliarità efficace e l'integrazione e armonizzazione dei diversi settori del volontariato
- f) curare la formazione iniziale e permanente dei volontari delle organizzazioni di volontariato che aderiscono all'associazione, in modo particolare riguardo ai progetti specifici di settore ed ai progetti complessi in rete;
- g) dare consulenza ed assistenza alle organizzazioni di volontariato aderenti nell'elaborazione di progetti locali, promuovere progetti coordinati in rete ai diversi livelli locali, regionali e nazionali europei ed internazionali;
- h) sostenere la famiglia e la genitorialità in situazioni di fragilità sociale, economica, relazionale e promuovere l'educazione dell'affettività, alla procreazione responsabile, tra i giovani e gli educatori;
- i) sostenere l'impegno della famiglia fragile, primo luogo della cura, primo soggetto del welfare, con persone disabili e anziani, troppo spesso lasciata sola a portare il peso della sofferenza e dell'assistenza dei propri membri
- j) sostenere chi si prende cura di famigliari disabili, anziani compromessi nella loro autonomia, malati cronici, che costituiscono un peso psicologico, affettivo, sociale, economico insostenibile.
- k) rappresentare "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" presso gli Organismi istituzionali civili e

religiosi presenti sul territorio piemontese

Art. 3. Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'OdV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" favorisce, promuove, sostiene, iniziative di assistenza, promozione culturale e sociale, educazione, informazione e formazione quali:
 - a) promozione di iniziative legislative regionali e di politiche sociali degli Enti Territoriali a tutela della vita, della famiglia, della dignità di tutte le sue componenti
 - b) assistenza domiciliare e servizi di supporto e di integrazione a parenti e familiari che si prendono cura dei loro cari
 - c) servizi di raccordo istituzioni - persona al fine di facilitare il diritto alla vita, alla cura, all'assistenza, call center di pronto intervento, di informazione e di ascolto,
 - d) promozione dell'incontro tra generazioni con specifiche iniziative di sensibilizzazione rivolte alla famiglia allungata (dai nonni ai nipoti)
 - e) corsi di formazione per volontari coinvolti nei progetti di rete e nelle iniziative interprovinciali e regionali, iniziative di sensibilizzazione e di educazione per i giovani, produzione di materiali multimediali di documentazione e formazione.
 - f) educazione dell'affettività attraverso seminari, convegni, corsi di formazione rivolti al mondo della scuola e dell'educazione, in particolare ai giovani ed ai formatori
 - g) centri e strutture residenziali di pronta accoglienza
 - h) promozione di servizi innovativi ed interassociativi che permettano di sperimentare risposte nuove e più efficaci per rendere sostenibile la sofferenza della persona e della famiglia e potenzino gli interventi di domiciliarità
 - i) attività editoriale e multimediale inerente lo scopo sociale.
3. Le attività di cui sopra sono svolte esclusivamente a favore di terzi attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, spontanee gratuite fornite dai propri aderenti.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'OdV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
7. L'ODV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4. - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" solo le organizzazioni di volontariato, in numero non inferiore a 7, appartenenti ai settori diversi (sanità, assistenza, cultura, ambiente), che condividono gli scopi, le finalità, gli ideali e gli obiettivi dell'associazione e si impegnano

per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art.5.

ART. 5. Criteri di ammissione ed esclusione

1. Nella domanda di ammissione all'Associazione, presentata per scritto, l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti, le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 90 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

4. I Soci cessano di appartenere all'associazione "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" per :

- a) dimissioni volontarie, che devono essere comunicate per iscritto all'OdV
- b) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Assemblea;
- c) perdita dei requisiti d'ammissione;
- d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto
- e) esclusione determinata da un comportamento incompatibile con le finalità dell'OdV "ORIZZONTI DI VITA. PIEMONTE"

5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.

Art.6 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività. In modo particolare:

2. Soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto
- d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- e) di partecipare alle Assemblee, direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata, di accedere ad ogni carica associativa, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere portatore fino a due deleghe.

3. I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci;
- c) partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'Associazione;
- d) svolgere, in forma gratuita, a favore dell'Associazione i servizi affidati o richiesti;
- e) pagare nei termini la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

4. Al Socio non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Associazione, e nulla può

essere vantato dai soci che recedono, decadono dalla qualifica, ovvero vengono esclusi.

Art. 7 – Organi dell'OdV

Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE":

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto.

Tutte le cariche degli Organi Sociali, il Tesoriere e il Segretario nonché le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso – entro i limiti predeterminati – delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati da almeno 30 giorni e iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun Socio dispone del voto singolo e non può essere portatore di più due deleghe scritte, con pienezza di poteri, anche in calce all'avviso di convocazione.. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse le deleghe. In occasione delle elezioni a cariche sociali il presidente dell'Assemblea, il segretario e gli scrutatori devono essere scelti tra i Soci che non siano candidati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'OdV. almeno una volta all'anno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'OdV. e in caso di impedimento dal Vice Presidente ove nominato, o da altro socio eletto in sede assembleare. Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.
5. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua tramite lettera inviata a mezzo posta e/o per via elettronica/telematica, con comprovata ricezione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario. L'assemblea ordinaria può essere convocata in prima convocazione e in seconda convocazione: quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio dell'OdV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE". In seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega scritta.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'OdV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - b) nomina e revoca i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) stabilisce le linee di indirizzo ed approva programmi e progetti di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva il bilancio preventivo;
 - f) approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
 - i) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - j) delibera sull'esclusione dei soci e sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - l) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - m) approva la cooptazione di un membro del direttivo o elegge un nuovo membro, qualora non vi fosse la graduatoria dei primi esclusi;
 - n) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;
 - o) stabilisce l'eventuale quota associativa annua.
4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 10 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci al proprio interno, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra i soci che durano in carica quattro anni, con possibilità di 2 rielezioni successive dei singoli membri, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che precede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. la convocazione è inoltrata per scritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le

riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

5. I verbali delle sedute, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, il vice presidente e il Tesoriere;
 - b) decide sulle domande di adesione alla OdV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE".
 - c) predisporre il bilancio annuale di previsione, il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017; corredato dalla relazione del Tesoriere, e dei revisori se eletti, da sottoporre entrambi all'Assemblea dei Soci;
 - d) determina il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
 - e) decide di agire o resistere in giudizio;
 - f) attua tutte le deliberazioni dell'assemblea
 - g) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - h) dichiara la perdita di qualità di Socio nei casi previsti all'art. 5;
 - i) decide l'espulsione di un socio ai sensi dell'art. 3 previo avvertimento scritto ed esame delle eventuali controdeduzioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci in caso di ricorso
 - j) compie tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità e la gestione - patrimoniale e non patrimoniale - del Coordinamento regionale "ORIZZONTI DI VITA. PIEMONTE", che non siano di competenza specifica di altri organi;
 - k) nomina eventuali Esperti e Consulenti per analizzare argomenti specialistici;
 - l) adotta le iniziative necessarie per estendere la presenza territoriale mediante l'apertura di sedi decentrate, e predisporre la struttura organizzativa, nominandone i referenti.
2. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, subentrerà nella funzione il primo dei non eletti alla precedente elezione e così di seguito. Nel caso di carenza di nominativi, si procederà alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere, da ratificare alla prima Assemblea utile.
3. Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio sarà dichiarato decaduto dallo stesso.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'OdV "ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE" nei confronti di terzi ed in giudizio. Sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
3. convoca l'Assemblea dei soci.

Inoltre:

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- Vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- nomina il Segretario, anche esterno al Consiglio Direttivo;
 - Verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o in sua assenza dal consigliere anziano.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
- predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali;
- esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente.

Art. 14 Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- predispone lo schema del rendiconto consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti – qualora nominato o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. - è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci, con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 16 Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 - patrimonio e risorse economiche

1. L'OdV "Orizzonti di vita. Piemonte" trae le risorse economiche per il funzionamento e lo

svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi dei Soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g) finanziamenti, contributi e rimborsi derivanti da convenzioni, concorsi o progetti specifici;
- h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

1. L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. E' fatto divieto di dividere, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo le disposizioni di legge.
3. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18. - Scioglimento dell'associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO

REGISTRATO IL 16/5/19 N° 3397 Serie 3

IL DIRETTORE

Sto esente

IL FUNZIONARIO

LUCIA SOLDANO

[Signature]

